



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA  
*Ufficio III - Personale della Scuola*

MIUR.AOODRVE.UFF.III/17560/A26

Venezia 25 Novembre 2011

Ai Dirigenti degli UFFICI Scolastici Territoriali  
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti  
Statali di ogni ordine e grado  
LORO SEDI

Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola  
LORO SEDI

OGGETTO: Art. 8 CCNL 29.11.2007 – Art. 2 C.I.R. sottoscritto il 7 luglio 2008

**Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro. Risposte a quesiti.**

Sono pervenuti a questa Direzione, da parte di alcune Istituzioni Scolastiche e rappresentanti sindacali, diversi quesiti e segnalazioni in merito alle modalità di fruizione e organizzazione delle assemblee sindacali sulla base di quanto contenuto nel Contratto Integrativo regionale indicato in oggetto nonché nel CCNL comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007.

I quesiti più frequenti riguardano in particolare:

1. le Organizzazioni Sindacali legittimate ad indire le assemblee;
2. la richiesta di più di due assemblee nello stesso mese presso la medesima scuola e modalità di diffusione delle comunicazioni relative all'indizione delle assemblee;
3. la possibilità, per il personale, di partecipare a più di due assemblee al mese;
4. partecipazione alle assemblee in caso di impegni pomeridiani.

**Risposta al quesito n. 1- Organizzazioni Sindacali legittimate ad indire le assemblee sindacali**

L'art. 8, comma 3, lettera a) del CCNL 29.11.2007 precisa che le assemblee possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, da una o più Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CCNQ del 9 agosto 2000 concernente le prerogative sindacali. Nello specifico detto Contratto quadro le identifica con le organizzazioni sindacali di categoria ammesse alla trattativa nazionale cioè quelle che hanno sottoscritto il vigente CCNL comparto scuola (CCNL 29.11.2007): FLC/CGIL; CISL Scuola; UIL

*RM ASSEMBLEE SINDACALI risposta a quesiti 2011doc (3).doc*

1

Scuola; SNALS – CONFISAL; FED.NAZ. GILDA –UNAMS.

Pertanto i Dirigenti scolastici possono autorizzare e pubblicizzare esclusivamente le assemblee indette, in orario di servizio, dalle citate organizzazioni sindacali.

### Risposta al **quesito n. 2- Richiesta di più di due assemblee nello stesso mese presso la medesima scuola**

L'art. 8, comma 2, del CCNL del 29.11.2007, prevede, com'è noto, che in ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possano essere tenute più di due assemblee al mese.

Il CIR 7 luglio 2008, concernente i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali, all'art.2 ,comma 6, precisa testualmente quanto segue: *"L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a dare comunicazione alle scuole, entro 6 (sei) giorni successivi al ricevimento del relativo avviso, dell'indizione delle assemblee territoriali, diffondendo il testo delle convocazioni attraverso il servizio di posta elettronica della rete Intranet. Tale comunicazione è curata dall'Ufficio regionale per le relazioni sindacali quando si tratti di assemblee territoriali regionali ovvero dall'Ufficio Scolastico Provinciale competente quando si tratti di assemblee territoriali provinciali"*

Il comma 7 del medesimo art. 2 precisa inoltre, con riguardo agli obblighi delle Organizzazioni sindacali che indicano le assemblee territoriali, che il testo delle convocazioni di dette assemblee deve essere fatto pervenire, via mail, agli Uffici territoriali almeno 12 giorni prima della data di svolgimento delle citate assemblee.

Tuttavia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 7 del CCNL del 29.11.2007, le OO.SS., autonomamente, cioè senza avvalersi del servizio di posta elettronica dell'USR o degli UST, possono diramare direttamente alle scuole l'annuncio di indizione dell'assemblea, avendo cura di rispettare il preavviso stabilito dallo stesso articolo (giorni 6).

Alla luce di quanto sopra, qualora i dirigenti delle istituzioni scolastiche scelte come sede delle assemblee territoriali ricevano, nello stesso mese, più di due comunicazioni da organizzazioni sindacali diverse, consentiranno lo svolgimento **delle sole due assemblee le cui comunicazioni formali siano state ricevute per prime in ordine cronologico da uno degli Uffici coinvolti (USR e UST o Istituzione scolastica, in caso di avviso diramato direttamente dall'Organizzazione Sindacale interessata)**.

I predetti dirigenti avranno cura di comunicare all'Organizzazione sindacale interessata, per i motivi illustrati, la mancata concessione dell'apposita aula.

Gli Uffici scolastici territoriali che ricevono gli avvisi via mail dalle Organizzazioni Sindacali legittimate, provvederanno a **diffonderli con urgenza alle scuole**, tramite posta elettronica istituzionale, in modo da consentire ai Dirigenti scolastici interessati di far fronte, in tempo utile, a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 8 del CCNL 29.11.2007.

Si ricorda che la comunicazione della convocazione dell'assemblea deve essere affissa, lo stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo delle istituzioni scolastiche, comprese le eventuali sezioni staccate, succursali, plessi, sedi coordinate, ecc. e contestualmente diramata al personale interessato tramite circolare interna. (Art. 8, comma 7 CCNL).

Il limite di due assemblee al mese deve essere considerato in modo distinto per le due categorie di personale, docente ed educativo da una parte e ATA dall'altra, per cui se le assemblee sono convocate in modo separato si possono tenere due assemblee per i docenti e il personale educativo e due per il personale ATA.

E' appena il caso di evidenziare l'opportunità che, prima di indire le assemblee, le OO.SS. accertino la disponibilità dei locali nel giorno e nell'ora programmati, al fine di evitare rinvii e nuovi avvisi.

Si evidenzia infine il divieto, previsto dall'art. 8, comma 10 del CCNL 29.11.2007, di svolgere assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

### **Risposta al quesito n. 3 (possibilità per il personale di partecipare a più di due assemblee al mese)**

Ai sensi dell'art.8, comma 1 del CCNL 29.11.2007, il personale docente, educativo e ATA ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, alle assemblee sindacali **per un totale di 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico.**

E' pertanto consentito al personale suindicato partecipare a più di due assemblee mensili, fermo restando il limite massimo di dieci ore per ogni anno scolastico.

Il limite delle due assemblee al mese riguarda pertanto le istituzioni scolastiche sede delle assemblee (cfr. risposta al quesito n. 2) e non il personale che vi partecipa. A tale personale infatti, come precisato, si applica unicamente il limite previsto dall'art. 8, comma 1 del CCNL 29.11.2007, e cioè 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico.

Si ritiene utile evidenziare che, per il personale docente, il calcolo delle 10 ore deve essere effettuato tenendo conto della durata di ogni assemblea cui partecipa tale personale (due ore di 60 minuti più il tempo per raggiungere la sede di svolgimento dell'assemblea e/o per l'eventuale rientro nella sede di servizio) e non della durata dell'ora di lezione del singolo docente interessato, eventualmente ridotta a 50 minuti.

### **Risposta al quesito n. 4 (possibilità di partecipare alle assemblee in caso di impegni pomeridiani)**

Ai sensi dell'art. 4 del CCNL 29.11.2007, le assemblee coincidenti con l'orario delle lezioni si devono svolgere all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea.

L'art. 2 del C.I.R. 7.7.2008, oltre a precisare la durata massima delle assemblee territoriali (due ore oltre al tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio), ha anche fissato convenzionalmente l'orario di inizio e il termine delle attività didattiche (inizio ore 8.00, termine ore 13.00 oppure 16 in caso di attività pomeridiane) al fine di definire, come segue, le fasce orarie da tenere in considerazione per la convocazione delle assemblee territoriali:

- dalle ore 8.00 alle ore 10.00;
- dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
- oppure dalle ore 14.00 alle ore 16.00 in caso di attività pomeridiane.

Fermo restando il diritto di partecipare alle assemblee indette dalle ore 8.00 alle ore 10.00, possono partecipare alle assemblee indette dalle ore 11.00 alle ore 13.00 i docenti che non sono impegnati con attività didattiche pomeridiane (oltre le ore 14). In caso contrario tali docenti possono partecipare alle assemblee organizzate dalle ore 14.00 alle ore 16.

^ ^ ^

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti .

IL DIRETTORE GENERALE REGG

Daniela Beltrame